



Penale Sent. Sez. 2 Num. 9472 Anno 2016

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 14/01/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Gianotti Alfredo nato il 5/4/1966 ;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 26/6/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per la parte civile l'avv.: Caiazza Giandomenico che ha concluso
chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed ha depositato
conclusioni scritte e nota spese;

udito per l'imputato l'avv. Alessandro Pistochini che ha concluso chiedendo
l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26/6/2014, la Corte di appello di Milano, sostanzialmente confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 5/11/2009 nei confronti di Kaniz Margalit e Gianotti Alfredo per il reato di riciclaggio loro ascritto, in concorso, procedendo ad una rimodulazione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata.



2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Gianotti Alfredo, a mezzo del suo difensore, il quale deduce : la violazione della legge penale e segnatamente dell'art. 43 c.p., e la carenza di motivazione in punto di verifica dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio rinvenuto dalla Corte territoriale nel dolo eventuale erroneamente ricavato, a dire del ricorrente, dalla riconoscibilità delle operazioni bancarie poste in essere dal~~le~~ Gianotti, direttore della Banca di Roma Filiale di Milano n. 13, che, in quanto sospette, dimostrerebbero la volontà dell'imputato di concorrere con la Kaniz nel riciclaggio del denaro provento di truffa. Nel ricorso il difensore del Gianotti si diffonde sulle caratteristiche costitutive del dolo eventuale richiamando i precedenti giurisprudenziali sul tema ed in particolare la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 24/4/2014 n. 38343 che, a suo avviso, avrebbe dovuto portare la Corte territoriale a ricercare la componente volontaristica di tale requisito soggettivo. Viceversa la Corte di merito, secondo la difesa, non avrebbe tenuto conto di tale autorevole precedente, sviluppando l'iter motivazionale, teso al rinvenimento del dolo, attraverso la valorizzazione del solo momento rappresentativo e conoscitivo delle operazioni bancarie, senza tener conto degli argomenti addotti dalla difesa (verifica delle operazioni da parte del NEM, il fine della condotta, le conseguenze gravi cui Gianotti Alfredo si esponeva, l'assenza di segnalazioni da black list della Kaniz , l'assenza di un giudizio controfattuale), che escluderebbero il dolo eventuale nella sua componente volontaristica, posto che l'imputato non aveva alcun interesse a delinquere ed anzi, se avesse compreso che si trattava di denaro provento di delitto ai danni dell'American Express, si sarebbe astenuto dall'intervenire "poiché aveva tutto da perdere". La Corte d'appello inoltre non avrebbe correttamente adempiuto all'onere motivazionale, in punto di dolo, poiché si sarebbe limitata a richiamare il carattere anomalo delle operazioni bancarie e ad inquadrare l'eventuale errore del Gianotti, nell'eseguire le dette operazioni, nell'alveo dell'errore sul precetto (inescusabile), piuttosto che dell'errore sul fatto (scusabile) .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto .

1.2. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorrente prospetta con un unico motivo due diversi vizi di legittimità: l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 43 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) e la carenza di motivazione in



ordine all'elemento soggettivo del reato : il dolo (art. 606 lett. e) c.p.p.).

Deve premettersi che dai poteri della Corte di cassazione esula ogni possibilità di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. Infatti la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra alcun vizio di legittimità (S.U. sent. 6402/1997), perché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma può, e deve, solo saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione. In altri termini, non è questa la sede dove si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, con giustificazione condivisa, qui dovendosi limitare alla verifica se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4[^], sent. 4842/2004). E' poi il caso di ricordare che questa Corte ha più volte affermato che, in materia di questioni di diritto, non è ammissibile la deduzione di (ritenuti) vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in quanto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono configurabili "soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria, e non con riguardo" alle questioni di diritto ne' alle argomentazioni giuridiche delle parti". Se, infatti, le questioni e le argomentazioni in parola sono fondate, "il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge", mentre, se "sono infondate, ... il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale" (così, da ultimo, Sez. U., n. 29817 del 17/07/2014, Cukon, non massimata sul punto, e le sentenze ibidem indicate: Sez. 1, n. 4931 del 17/12/1991 - 1992, Parente, Rv. 188913; Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola ed altri, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 1, n. 16372 del 20/3/2015, Rv. 263326).

Ebbene nel caso specie il ricorrente da un lato lamenta il vizio di violazione di legge (art. 43 c.p.), in punto di elemento soggettivo del reato (il dolo), avendo la Corte di merito ritenuto sufficiente, a tale scopo, la sola capacità di rappresentazione (conoscenza o conoscibilità) delle operazioni asseritamente sospette e non quella volontaristica, come richiesto dalle S.U. nella più volte citata sentenza del 24/4/2014, " sentenza Thyssen"; dall'altro lamenta, quale



vizio di motivazione, l'assenza di adeguate argomentazioni in punto di dolo eventuale come ridefinito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, tenuto conto che l'imputato non aveva avuto contezza della provenienza delittuosa del denaro, versando in errore sul fatto (scusabile). Si tratta in entrambi i casi di censure che attaccano l'apparato motivazionale sotto il profilo della violazione di legge avuto riguardo all'elemento soggettivo del reato (il dolo) erroneamente parametrato, nella prospettiva difensiva, a precedenti giurisprudenziali superati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/4/2014.

Occorre procedere allora, in via preliminare, ad una chiara definizione della condotta materiale integrativa del delitto di riciclaggio, sì da poter poi individuare quale sia l'oggetto di volizione (diretta o eventuale) da parte dell'agente.

1.3. La previsione di cui all'art. 648 bis cod. pen. individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio "la sostituzione" cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati". (Cass. Sez. 5 sent. n. 19288 del 5.2.2007 dep. 17.5.2007 rv 236235).

1.4. Quanto all'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è stato ripetutamente affermato che esso è integrato dal dolo generico che richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro. Il riciclaggio propone, quanto all'elemento soggettivo, problemi analoghi a quelli solitamente affrontati per la ricettazione. Come la ricettazione può essere sorretto anche da un dolo eventuale che si configura in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto sicché, egli posto nell'alternativa se compiere o meno una determinata operazione, scelga consapevolmente di compierla. (Sez. 2. 8330/2013, rv. 259010; Sez. 2, 546/2011 rv. 249445).

2. Nel caso in esame la Corte di merito sviluppa il proprio iter motivazionale esaminando dapprima il reato presupposto (la truffa in danno dell'American Express) evidenziando che le operazioni richieste dalla Kaniz e autorizzate dal Gianotti, il quale ometteva altresì di effettuare le segnalazioni all'UIC, costituivano indici sintomatici del dolo in quanto la situazione fattuale presentava "un significato inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa" (pag. 14 della sentenza impugnata). Nella

sentenza la componente volontaristica, è ben tracciata ed è ricavata da indici sintomatici quali: l'anomalia delle operazioni connotate " da qualcosa di più del mero sospetto" , la posizione ricoperta, le competenze in materia bancaria, la specificità della normativa violata, diretta ad evitare il riciclaggio di denaro, circostanze tutte che imponevano all'imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal compierle , sicché la scelta attiva di autorizzarle, omettendo le segnalazioni, ha costituito l'esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse il riciclaggio. Il reato dunque si è sostanziato, per la concorrente Kaniz Margalit , nell'apertura del conto corrente, presso la Banca di Roma Filiale di Milano 13 di cui era direttore Gianotti, sul quale ella faceva confluire, in più tranches, la somma di euro 2.444.739,92 provento di una più ampia truffa (pari a 3.803.063,13) ai danni dell'American Express e, per Gianotti , nell' autorizzare la Kaniz a prelevamenti di denaro contante da tale conto corrente, consentendone lo svuotamento in violazione dell'art. 1 L. 197/91 , omettendo altresì di segnalare le relative operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi per un ammontare complessivo di euro 2.270.000,00, nonché autorizzando, senza la dovuta segnalazione, l'operazione di trasferimento di euro 160.000,00 sul conto corrente di una sedicente cittadina inglese . A fronte di tali ripetute operazioni , concentrate in un breve lasso di tempo , è stato correttamente ritenuto dalla Corte di merito che la condotta del Gianotti fosse voluta, in termini di accettazione del rischio, in quanto egli, posto nell'alternativa di autorizzare o meno i prelevamenti, si è autodeterminato a permetterli , violando la normativa bancaria (primaria e secondaria) , pur in presenza di sicuri ed inequivoci indici di illiceità quanto alla provenienza illecita del denaro (pag. 14 15 della sentenza).

A nulla rileva quindi che la Corte non abbia svolto il giudizio controfattuale consistente nella verifica della consapevolezza del Gianotti, circa le conseguenze derivanti dal suo comportamento illecito poiché trattasi di argomenti che introducono rilevazioni non necessarie, anche tenendo conto della sentenza delle Sezioni Unite del 24/4/2014 citata dal ricorrente. In questo intervento, che per la complessità della decisione la difesa ha riportato "a stralcio" , le Sezioni unite si occupano di individuare la linea di demarcazione tra la colpa cosciente e il dolo eventuale e chiariscono che : " in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo,



aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi". Occorre però aggiungere che nello stesso arresto chiarificatore le Sezioni unite hanno fornito, sul piano probatorio, l'indicazione degli elementi sintomatici del dolo eventuale, ai fini della distinzione con la colpa cosciente, affermando: "In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)" (cfr. Sez. un., n. 8 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105). Ebbene, in questa cornice ermeneutica, non può non prendersi atto che le categorie del dolo eventuale (e della colpa cosciente) sono concepite dogmaticamente come figure contigue e speculari, tanto è vero che si utilizza la "formula di Frank" proprio allo scopo di risolvere i casi di confine, ma ciò non si attaglia al caso concreto atteso che, come affermato dalle S.U. a pagina 187, il giudice, nel compiere una tale valutazione processuale, deve "avvalersi di tutti i possibili alternativi strumenti d'indagine" e difatti la Corte di merito ha sviluppato in maniera completa l'indagine sull'iter decisionale del Gianotti esaminando le caratteristiche delle operazioni bancarie, la loro consistenza, i tempi di loro verifica, ricavando da esse, come sopra detto, sicuri indici di anomalia che nonostante tutto non hanno dissuaso l'agente dall'autorizzarle accettando così consapevolmente il rischio della consumazione del riciclaggio.

Così come non rileva affatto che la Corte abbia richiamato la categoria dell'errore sul precetto, poiché detto argomento è stato utilizzato non già per sostenere la responsabilità del Gianotti, escludendone la scusabilità, ma per argomentare in maniera sussidiaria alle ulteriori censure introdotte dalla difesa che aveva ipotizzato la non riconoscibilità dell'anomalia delle operazioni, per un errore di valutazione in fatto (pag. 16).

h

Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle sostenute nel grado dalla parte civile American Express INC e American Express Company INC. che liquida complessivamente in euro 5.000,00, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese nel grado sostenute dalle parti civili American Express Inc. e American Express Company Inc., spese che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre Spese generali , Iva e Cpa.

Così deciso, il 14 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente